



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO **dei SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,** **CIMITERIALI e di POLIZIA MORTUARIA**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 26.09.2012 - Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 in data 31.07.2014 e n.5 del 30.01.2017)

ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO C.LE N.26 del 21.09.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi/forniture gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 – Gestione – Vigilanza

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori

- Art. 7 – Adempimenti conseguenti al decesso
- Art. 8 – Periodo di osservazione e depositi di osservazione – deposito mortuario – deposito temporaneo – obitorio
- Art. 9 – Trattamenti sul cadavere

Capo III – Feretri

- Art. 10 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Capo IV - Attività funebri e Trasporti funebri

- Art. 12 – Imprese funebri
- Art. 13 – Attività Funebre
- Art. 14 – Divieti
- Art. 15 – Servizio funebre
- Art. 16 – Trasporto funebre
- Art. 17 – Orario dei trasporti
- Art. 18 – Norme generali per i trasporti
- Art. 19 – Riti religiosi e civili
- Art. 20 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 21 – Trasporti per seppellimento o cremazione
- Art. 22 – Sepolture privilegiate
- Art. 23 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 24 – Trasporti di ceneri e resti
- Art. 25 – Rimesse delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I – Cimiteri

- Art. 26 – Elenco cimiteri
- Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 – Caduti in guerra o nella lotta di liberazione
- Art. 29 – Ammissione nel cimitero

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 30 – Disposizioni generali
- Art. 31 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III -Inumazione e tumulazione

- Art. 32 – Definizioni sepolture
- Art. 33 – Inumazione
- Art. 34 – Tumulazione
- Art. 35 – Deposito provvisorio

Capo IV –Arredo funerario

- Art. 36 – Disposizioni generali
- Art. 37 – Arredo fosse
- Art. 38 – Arredo loculi
- Art. 39 – Arredo ossarietti

Capo V - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 40 – Tipi di operazioni
- Art. 41 – Esumazione ordinarie
- Art. 42 – Esumazione straordinaria
- Art. 43 – Estumulazioni
- Art. 44 – Chiusura cimiteri
- Art. 45 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni
- Art. 46 – Raccolta delle ossa
- Art. 47 – Oggetti da recuperare
- Art. 48 – Disponibilità dei materiali

Capo VI – Cremazione

- Art. 49 – Crematorio
- Art. 50 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 51 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VII - Polizia dei cimiteri

- Art. 52 – Orario
- Art. 53 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 54 – Divieti speciali
- Art. 55 – Riti funebri

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 56 – Sepolture private
- Art. 57 – Durata delle concessioni
- Art. 58 – Modalità di concessione
- Art. 59 – Uso delle sepolture private
- Art. 60 – Manutenzione
- Art. 61 – Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 62 – Divisione, Subentri
- Art. 63 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Art. 64 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 65 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 66 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 67 – Revoca
- Art. 68 – Decadenza
- Art. 69 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 70 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- Art. 71 – Accesso ai cimiteri
- Art. 72 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 73 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 74 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 75 – Introduzione veicoli e deposito di materiali
- Art. 76 – Orario di lavoro
- Art. 77 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 78 – Vigilanza
- Art. 79 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 80 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 81 – Mappa
- Art. 82 – Annotazioni in mappa
- Art. 83 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 84 – Schedario dei defunti
- Art. 85 – Scadenario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie – Disposizioni finali

- Art. 86 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 87 – Cautele
- Art. 88 – Responsabile del Servizio
- Art. 89 – Concessioni e assegnazioni di sepolture pregresse
- Art. 90 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 91 – Tariffe
- Art. 92 – Sanzioni
- Art. 93 – Cimiteri per animali d'affezione
- Art. 94 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 e s.m.i. , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;*
- *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
- *deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
- *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
- *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*

- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

Art. 2 - Competenze (1)

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 88.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.S.T..

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 – Servizi/forniture gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa. (1)

Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività:

- a) fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura, posto comunque all'interno del territorio comunale;
- b) inumazione in campo comune del defunto, se residente o deceduto nel comune ;
- c) cremazione (se richiesta ed autorizzata);
- d) tumulazione e conservazione dell'urna cineraria in loculo/ossario per anni 5 a seguito di cremazione;
- e) affidamento o dispersione delle ceneri (se richiesto e autorizzato);
- f) versamento delle ceneri nel cinerario comune trascorsi i 5 anni di conservazione in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto (2).
- g) lapide, cippo o croce in legno.

Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono (1) (2):

1. l'indigenza;
2. l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
3. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di sepoltura e per i quali non vi sono familiari reperibili entro il 6° grado, o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti **1) e 2)** e se questi hanno rinunciato all'eredità.

Al fine di disciplinare puntualmente la procedura per accedere ai servizi di cui alle lettere a), b),c),d),e),f) e g) per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse dai parte dei familiari, si definiscono le caratteristiche delle tre categorie degli aventi diritto, qualificandole come segue:

- per **condizione di indigenza** devono essere intese le situazioni di persone che versano in condizione di povertà assoluta contraddistinta da totale assenza di redditi e patrimoni e relativa, di solito, a persone che vivono da sole, senza fissa dimora, che vivono per strada, e/o portatrici di patologie psico-sociali con situazioni di vita estremamente degradate.
- per **appartenenza a famiglia bisognosa** devono essere intese le situazioni di persone che versano in persistenti condizioni di particolare fragilità, economica e familiare, definita sulla base della valutazione delle condizioni economiche dei familiari e nell'ordine indicato dall'art. 433 del C.C., anche non iscritti nello stato di famiglia anagrafico del defunto, accertate attraverso il calcolo dell'I.S.E.E. e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a quello determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale con proprio atto d'indirizzo;
- per cadaveri per i quali vi sia **disinteresse da parte dei familiari**, deve essere intesa una situazione di ordine comportamentale che deve essere inequivoca e non contraddittoria anche in termini di rinuncia a un'eventuale eredità (nell'eventualità di comportamenti contraddittori, quanto assunto a carico del bilancio comunale si trasforma in un'anticipazione)

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con d.P.R. 285 del 1990".

Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi cimiteriali sulla scorta delle informazioni assunte sullo stato economico-patrimoniale degli interessati, integrate da relazione del servizio sociale del Comune, nel caso che non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Nel caso in cui i familiari non siano in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti, il Comune, può verificare l'effettiva situazione economica - patrimoniale, e sociale anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico coloro che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini della determinazione dello stato di indigenza o di bisogno.

Qualora dagli accertamenti, effettuati a posteriori, sulla situazione economico-patrimoniale emerga una situazione in contrasto con lo stato di indigenza o di bisogno o vi siano eventuali parenti obbligati, la gratuità dei servizi funebri e delle forniture non sarà concessa e l'Amministrazione comunale si attiverà per il recupero dei costi anticipati in occasione del servizio funebre.

Le spese indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) anticipate dal Comune per i defunti per i quali ricorrono le condizioni di gratuità sopra indicate, analogamente a quanto previsto all'art.12 del regolamento regionale n.6/2004 per la cremazione, sono poste in capo al Comune di ultima residenza del defunto

Le procedure per accedere alle prestazioni cimiteriali rivolte alle tre categorie di cui sopra sono così definite:

- **l'attivazione dell'intervento per condizione di indigenza** avviene a seguito di una relazione redatta dai Servizi sociali comunali, anche sulla base di informazioni assunte presso i servizi sociali della A.S.S.T di Brescia o da Azienda Ospedaliera/ Casa di Cura nella quale si attesta la condizione – sociale, familiare ed economica - relativa allo stato di indigenza della persona e inoltrata al responsabile del servizio cimiteriale; nel caso dell'attivazione dell'intervento per condizione di indigenza, la relazione redatta dal servizio sociale è obbligatoria e dovrà essere tempestivamente trasmessa al responsabile del servizio cimiteriale. La stessa costituirà autorizzazione ai Servizi Cimiteriali, affinché, provvedano alle forniture e alle prestazioni di servizi occorrenti in forma gratuita agli utenti.
- **l'attivazione dell'intervento per appartenenza a famiglia bisognosa** avviene a seguito di richiesta, redatta su apposita modulistica, al responsabile dei servizi cimiteriali da parte della famiglia interessata.
- **l'attivazione dell'intervento per la situazione di cadaveri per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari** avviene, di regola, su richiesta del gestore dell'obitorio o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

I servizi, erogabili anche nelle ipotesi dell'attivazione degli ulteriori interventi per appartenenza a famiglia bisognosa o situazione di cadaveri per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono così riassumibili:

- attivazione dei medici competenti (di base, ospedaliero o di residenza sanitaria) per la redazione delle certificazioni di competenza (modulo ISTAT /certificato necroscopico)
- attivazione presso i competenti uffici comunali per la redazione del permesso di seppellimento e per l'autorizzazione al trasporto
- fornitura del feretro, raccolta del cadavere e trasporto funebre;
- inumazione in fossa comune
- cremazione (ove necessaria e possibile).

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali e nei cimiteri sono a disposizione del pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni Cimitero, affisso all'ingresso di ciascuno;
- b) l'elenco delle fosse soggette a esumazione ordinaria;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'Ufficio comunale e sul sito istituzionale del Comune è inoltre a disposizione del pubblico copia del presente regolamento.

Art. 6 - Gestione – Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003 e s.m.i..

Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell' Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari.

L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

Compete al Comune il potere di vigilanza sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenti, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.

E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso che nell'interno degli uffici, strutture comunali e degli obitori, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate.

I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, sono riservate al personale addetto al cimitero. Gli atti amministrativi inerenti e conseguenti tali operazioni rimangono di competenza del Comune.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7 – Adempimenti conseguenti al decesso

Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia.

Art. 8 - Periodo di osservazione e depositi di osservazione - deposito mortuario – deposito temporaneo - obitorio

I cadaveri non possono essere seppelliti prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.

L'inumazione e la saldatura della cassa metallica, per obbiettive ragioni di igiene e in considerazione delle situazioni ambientali e climatiche da valutare di volta in volta, deve essere eseguita non oltre 72 ore dal decesso.

I trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigenti.

Ai sensi dell' art. 2 – comma 1, del Regolamento Regionale del 09/11/2004 N. 6 e s.m.i., si intende per:

- a) **Deposito di osservazione:** il luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte.
- b) **Deposito mortuario:** il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

- c) **Deposito temporaneo**: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della definitiva sepoltura.
- d) **Obitorio**: il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.

L'uso del deposito mortuario e del deposito temporaneo è soggetto a pagamento, in base a una tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della zona. (1)

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, o agli obitori della zona, e il relativo trasporto e deposito è gratuito.

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato;
- alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- agli obitori o depositi di osservazione di strutture sanitarie di zona
- all'abitazione propria o dei familiari.

In questi casi, il trasporto della salma è effettuato ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed è a carico dei familiari richiedenti e nel caso di deposito presso l'obitorio esso è a titolo oneroso.

Per il deposito temporaneo saranno utilizzate sepolture (loculi oppure ossarietti) all'interno dei cimiteri comunali.

(1) Art. 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003:

comma 5 – "Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."

comma 6 – "A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominato sale del commiato."

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;

b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;

c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;

d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 9 – Trattamenti sul cadavere

Si rimanda alle disposizioni della L. R. 22/2003 ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:

- prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- cadaveri a disposizione della scienza;
- imbalsamazione e tanatoprassi.

CAPO III – FERETRI

Art. 10 - Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)

Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (2)

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (2)

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, le caratteristiche delle casse e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Tutti i feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, facilmente amovibili, a tutela della sicurezza degli operatori.

Ai sensi dell'allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.

Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

(2) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore.

Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati secondo la normativa regionale e nazionale vigente.

L'incaricato alla ricezione del feretro deve verificare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

Non è ammesso l'uso delle casse di metallo per l'inumazione nelle fosse a sterco, né di altro materiale non facilmente decomponibile.

Nell' inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – ATTIVITA' FUNEBRE e TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Imprese funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato scritto dei familiari;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art.13 – Attività funebre

L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente, della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività.

L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

I soggetti autorizzati devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.

Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.

Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono esercitare la propria attività nel Comune di Monte Isola, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli. Tali soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

Sono funzioni amministrative del Comune, espletate dalla Polizia Locale, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'AS.S.T:

- L'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- La verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- L'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa.

Art. 14 - Divieti

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre nei luoghi previsti dall'art. 8 L. R. n. 22/2003 e dall'art. 31 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. (obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 15 - Servizio funebre

Costituisce servizio funebre o funerale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre, che parte dal posto in cui è collocata/o la salma/il cadavere e giunge al luogo di sepoltura, la fornitura di cassa, fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, la fornitura e l'affissione degli avvisi di decesso.

In caso il servizio sia svolto da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre sulla base di un contratto tra il cittadino e il soggetto autorizzato in tal senso si applicano ad esso le tariffe di cui al prezzario di tutte le prestazioni e forniture, che deve essere obbligatoriamente esposto da ogni soggetto esercente l'attività funebre nei propri locali.

La fissazione del servizio funebre è di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell'esercente l'attività funebre. L'ufficio competente ne dà notizia alla Polizia Locale cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio comunale nonché al gestore del cimitero.

Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il servizio funebre si svolga con ordine e decoro.

Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.

Lo svolgimento dei funerali è autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Il feretro può sostare in Chiesa o nel Tempio o in Sala per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve.

Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del responsabile dei servizi cimiteriali in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

Art. 16 - Trasporto funebre

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati.

Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane o di ceneri dal luogo di decesso e/o di sepoltura all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria /deposito di osservazione, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, anche di altro Comune, o dall'uno all'altro di questi luoghi, comprese le soste nei luoghi di culto, effettuato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro/dell'urna cineraria/della cassetta ossario, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

Il servizio di trasporto funebre è eseguito sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre.

Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma precedente. Il trasferimento è eseguito unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato a un esercente l'attività funebre.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune.

Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento a imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri cittadini, tra cimiteri e crematorio, tra cimiteri e obitorio.

Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:

- su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
- su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato "modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)" e qualsiasi altra documentazione di legge; l'addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla.

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004, sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

Per i trasporti di salma dal luogo del decesso ad altro, sito anche in altro Comune, purché all'interno del territorio della Regione Lombardia, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, si osservano le prescrizioni di Legge.

Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:

a) per il trasporto di salma

- compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Modulo per trasporto di Salma (prima dell'accertamento di morte)" assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
- consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente.

b) per il trasporto di cadavere

- compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato “Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere” assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
- apporre il proprio sigillo sulla cassa;
- consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.

I trasporti di salma, di cadavere di resti mortali, ossa e ceneri sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza dell'operazione esigono.

Il Comune si riserva la facoltà di attivare una o più convenzioni per l'espletamento:

- a) del servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) del servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) del servizio funebre in un'ottica di accessibilità a condizioni economiche vantaggiose per i cittadini che liberamente potranno decidere se fruire del servizio convenzionato.

I trasporti funebri effettuati dalle ditte convenzionate saranno subordinati al rilascio, a titolo gratuito, dell'autorizzazione per la circolazione all'interno del territorio comunale.

Art. 17 - Orario dei trasporti

I criteri generali per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 18 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.11.

Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. (1)

Art. 19 - Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(1) Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia: “L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie”

Art. 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.S.T dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 21 - Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali

Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e gli estremi identificativi della sepoltura.

All' autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 36 del regolamento regionale 6/2004, prodotto dall'incaricato al trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non siano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 22 - Sepolture privilegiate

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.

Art. 23 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. (1)

Art. 24 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del dPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 25 - Rimesse delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 26 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) Siviano
- b) Carzano
- c) Peschiera Maraglio

I defunti residenti nelle varie frazioni del Comune sono sepolti indistintamente nei tre cimiteri comunali.

Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno dei cimiteri del Comune non sono previsti reparti speciali.

Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o cremati, su disposizione dell' A.S.S.T., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato tendente a ottenerne l'inumazione, la cremazione, o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

In via eccezionale, si potranno individuare reparti speciali, con provvedimento motivato del Sindaco, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie previamente individuate dalla Giunta Comunale.

All'interno del cimitero di Carzano è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato dal successivo articolo 51.

Art. 28 - Caduti in guerra o nella lotta di liberazione

Nel cimitero di Siviano sarà previsto, a cura e spese del Comune un Monumento per accogliere le spoglie mortali dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, secondo il disposto dalla legge 877/1931, oltre che dalla legge 9 gennaio 1951 n. 204 ed infine dalla legge 14 ottobre 1969 n. 365.

Art. 29 - Ammissione nel cimitero

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza o l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali in forza di un titolo già perfezionato alla data del decesso; in tale circostanza la tumulazione/inumazione sarà effettuata nella sepoltura già in concessione alla data del decesso;
- d) i cadaveri dei membri della famiglia come individuati al comma 4, dell'art.59, del concessionario/assegnatario di sepoltura privata nei cimiteri che sia residente o iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Monte Isola, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale della disponibilità del tipo di sepoltura richiesta. **In tale circostanza, se uno dei famigliari del defunto, come individuati al comma 4, dell'art.59, è già concessionario di loculo/i, anche se occupato/i, purché estumulabile/i ordinariamente (defunti tumulati da più di 20 anni), la tumulazione sarà effettuata nella sepoltura già in concessione alla famiglia del defunto previa estumulazione dei resti mortali ed eventuale proroga dell'originaria concessione come previsto all'art. 57, comma 5;**
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate.

I cadaveri delle persone prive dei requisiti di cui sopra, possono essere comunque ricevuti nei cimiteri comunali ma l'unica sepoltura ammessa è l'inumazione in aree in concessione di cui al comma 7 dell'art. 56, previa verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale del rispetto di quanto previsto dall'art. 56, comma 1, del presente regolamento degli artt. 58 e 59 del d.P.R 10/09/1990, n. 285 circa la disponibilità delle aree.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30 - Disposizioni generali

I tre cimiteri hanno fosse (campi) comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di dette fosse, il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il responsabile dell'ufficio tecnico comunale con proprio atto.

Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004 (1), adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.S.T. e dell'ARPA.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

(1) Reg. Reg. n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

- “1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.”

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 - Definizioni sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990, n. 285).

Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in opere murarie quali loculi, cripte, tumuli, ossarietti, cappelle ed edicole, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Art. 33 - Inumazione (1)

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di anni 10 (dieci) dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata a pagamento.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per l' inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.

Non è ammesso l'uso delle casse di metallo per l'inumazione nelle fosse a sterro né di altro materiale non facilmente decomponibile. Verificandosi il caso, si sospenderà l'inumazione e si trasporterà il feretro nel deposito mortuario in attesa che la famiglia decida o di provvedere con altra forma di sepoltura disponibile o di mutare il feretro sostituendolo con altro di legno leggero conforme alle prescrizioni. Trascorse 24 ore, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati.

Al fine di consentire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono inumati in fosse all'uopo individuate ovvero, nel caso di esumazioni, anche nella medesima fossa:

Per gli indecomposti provenienti da estumulazioni:

- per il periodo di anni 5 nel caso di estumulazione ordinaria (decorsi 20 anni dalla tumulazione).
- per il periodo di anni 10 nel caso di estumulazione straordinaria (estumulazione effettuate prima dei 20 anni).

Per gli indecomposti provenienti da esumazioni:

- per il periodo di anni 5 nel caso in cui non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- per il periodo di anni 2 nel caso in cui si ricorra a sostanze biodegradanti.

Art. 34 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i. nonché del presente regolamento.

Le sepolture private a sistema di tumulazione esistenti nei cimiteri comunali sono: loculi, ossarietti, tombe di famiglia.

(1) Art. 15 del Reg. Reg. n. 6/2004

Nei loculi in concessione è consentita la rotazione dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri. Per la sostituzione dei feretri si rimanda a quanto stabilito all'art. 57, ultimo capoverso.

Il posto già occupato da un feretro, in seguito estumulato o per il quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, potrà venire assegnato o rioccupato da altro cadavere, resto mortale, ossa e ceneri, fino alla capienza del loculo purché appartenente alla famiglia del concessionario o della comunità, previo pagamento della tariffa dovuta per le operazioni cimiteriali effettuate.

Art. 35 - Deposito temporaneo

A richiesta delle famiglie dei defunti, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale.

Il deposito temporaneo è ammesso nei seguenti casi, fatta salva l'effettiva disponibilità:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per i feretri estumulati a seguito del funerale, in attesa della definizione del procedimento per la definitiva sepoltura o cremazione.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché compatibile con la natura temporanea del deposito stesso.

Il canone di utilizzo è calcolato in bimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di bimestri sono computate come bimestre intero.

Scaduto il termine senza che gli aventi titolo abbiano provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove non abbiano ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere/resto mortale in campo comune a spese degli eredi.

Tale cadavere/resto mortale, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Per ragioni di pubblico interesse o laddove comunque non sia possibile provvedere nell'immediato alla sepoltura definitiva, l'Amministrazione comunale potrà disporre d'ufficio il deposito temporaneo di feretri/urne cinerarie/cassette ossario per il tempo strettamente necessario.

CAPO IV – ARREDO FUNERARIO

Art. 36 Disposizioni generali.

Al fine di garantire il decoro del cimitero nessuna lapide o tomba potrà essere posizionata in modo difforme rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento. In caso contrario l'ufficio tecnico comunale, previa diffida al concessionario, provvederà a rimuoverla d'ufficio.

I familiari del defunto o chi per essi, prima di effettuare qualsiasi lavoro di posa e/o manutenzione agli ornamenti delle sepolture, devono presentare agli uffici comunali il testo dell'epigrafe unitamente al progetto, anche sommario, della lapide/del cippo/ del monumento.

Il progetto deve essere espressamente e formalmente approvato dall'ufficio tecnico comunale e, oltre a rispettare la normativa vigente, e in particolare il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, deve essere realizzato a regola d'arte.

Previa segnalazione del gestore del cimitero, il Comune d'ufficio, avvertita inutilmente la famiglia, può disporre la demolizione o la rimozione di opere, lapidi, copritomba, ornamenti, ecc... indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.

La demolizione o la rimozione potrà essere disposta anche nell'ipotesi in cui le opere, le lapidi, i ricordi, le piante, i vasi, i fiori siano pericolanti, in stato di abbandono, o rappresentino un ostacolo all'utilizzo dei servizi cimiteriali da parte di altri soggetti.

L'Ufficio Tecnico comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle sepolture di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ornamenti, ricordi ecc... che si estendono fuori dall'area della sepoltura concessa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Se la famiglia interessata sia sconosciuta o irreperibile, basterà la pubblicazione dell'avviso all'albo cimiteriale per trenta giorni.

Le ditte che operano all'interno del cimitero per lavori di posa e/o manutenzione delle lapidi e tombe in nome e per conto dei privati, devono lasciare in ordine l'area cimiteriale e le attrezzature di pertinenza.

Prima di eseguire qualsiasi opera la ditta incaricata deve comunicare all'ufficio tecnico comunale e al custode del cimitero entro 24 ore dall'intervento, l'oggetto dei lavori nonché la data e l'ora di esecuzione degli stessi.

Il materiale di risulta e i detriti derivanti dalle operazioni di cui sopra devono essere rimossi e smaltiti conformemente alle normative in materia a cura e spese degli esecutori.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte e in particolare quelli che interferiscono con facciate e strutture devono rispettare la tipologia esistente, pertanto le lapidi dovranno avere caratteristiche (materiale, colore, altezza, lunghezza e profondità) uguali a quelle adiacenti.

I lavori effettuati in assenza del visto autorizzativo dell'ufficio tecnico comunale saranno sanzionati a norma di legge e le opere (lapidi, ecc) non conformi e non autorizzate dovranno essere rimosse e/o sostituite a cura e spese della ditta esecutrice.

Oltre all'adozione di provvedimento contravvenzionale, sarà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza.

L'illuminazione votiva è a carico dei concessionari/ aventi titolo sulle sepolture.

In assenza di disposizioni contrarie dei defunti e dei familiari che hanno titolo sulla sepoltura, l'utenza dell'illuminazione votiva potrà essere attivata anche da persone estranee alla famiglia/comunità del defunto.

Art. 37 - Arredo fosse

Ogni fossa comune di inumazione e ogni fossa indecomposti è contraddistinta da un cippo/croce di legno, forniti e messi in opera dal Comune, costituiti da materiale resistente agli agenti atmosferici. Non è consentito ai privati la sostituzione del cippo/croce messi in opera dal Comune.

Sul cippo sarà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

Su ogni fossa, sia essa comune o privata, a cura del Comune sarà collocato un identificativo alfanumerico.

Ogni arredo verticale dovrà essere posizionato in modo omogeneo a quanto già presente all'interno del cimitero.

Si possono altresì recingere gli spazi sovrastanti alle fosse con contorni in pietra naturale, le cui dimensioni non potranno comunque superare: spessore in larghezza cm 10 in altezza 25 cm, 0,80 metri di larghezza e 1,45 metri di lunghezza per fossa di adulti e 0,50 metri di larghezza e 0,90 metri di lunghezza per fossa di bambini. E' consentito inoltre il posizionamento a cura e spese dei familiari di un portafiore, un portalamпада e una fotografia eseguita in modo da garantirne la decorosa permanenza nel tempo.

Esclusivamente per le fosse private è consentito l'installazione di un copritomba di superficie complessiva NON SUPERIORE a 1,16 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,45 metri quadrati per fossa di bambini e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna. Le dimensioni del copritomba non potranno comunque superare 0,80 metri di larghezza e 1,45 metri di lunghezza per fossa di adulti e 0,50 metri di larghezza e 0,90 metri di lunghezza per fossa di bambini.

Sulle fosse è permesso coltivare aiuole di fiori e piccoli arbusti.

Gli ornamenti non devono appoggiare su fondamenta in muratura, ma deve essere assicurata la stabilità contro gli scoscendimenti del terreno sottostante e contro le raffiche del vento.

È proibito lasciar crescere sulle fosse arbusti oltre l'altezza di un metro dal piano di campagna e porvi qualunque oggetto che sorpassi questa altezza.

L'installazione sulle fosse private delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché la manutenzione del verde (sia per le fosse private che quelle comuni) fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 38 - Arredo loculi

Per i loculi si individua la seguente tipologia di arredo, lasciando libera la collocazione dei singoli elementi:

- Lastra in marmo o pietra naturale pari alla dimensione del relativo loculo singolo;
- La lapide deve essere verticale, non inclinata, con superficie piana;
- Materiali e arredi in metallo o pietra naturale.

L'arredo consentito potrà consistere in: nominativo, data di nascita e di morte (lettere in lega di metallo, in marmo o incise), portaritratti, portalampada, portafiori, epigrafi, eventuali raffigurazioni incise nel marmo e colorate, cornice interna di cm. 1-2 massimo di spessore, che non sbordi sulla fascia divisoria.

Sono ammesse raffigurazioni in altorilievo in marmo o lega di metallo di spessore massimo di 3 cm.

E' fatto divieto congiungere fra loro due o più loculi con una sola lastra di marmo ovvero con una lastra che sbordi sulla fascia comune. Nessun elemento può essere applicato sulle fasce comuni dei loculi per le quali il Comune effettua la manutenzione.

Nel caso di presenza di elementi posizionati dai privati sulle fasce comuni, l'Ufficio Tecnico comunale, previa diffida ad adempiere ai concessionari o loro aventi causa, li farà rimuovere d'ufficio, a spese degli interessati.

Le lapidi da installare sui loculi potranno essere dotate alla base di una mensola costituita dallo stesso materiale della lapide avente una sporgenza massima dal filo del muro di cm 12 e uno spessore massimo di cm 3.

Il concessionario di un loculo/ossarietto è obbligato a provvedere alla messa in opera di una lapide di marmo entro il periodo di mesi tre dalla data dell'avvenuta tumulazione che abbia le caratteristiche e dimensioni di cui ai precedenti commi.

Art. 39 - Arredo ossarietti

Per gli ossarietti viene individuata la seguente tipologia di arredo, lasciando libera la disposizione dei singoli elementi:

- Lastra in marmo pari alla dimensione del relativo ossarietto.
- La lapide deve essere verticale, non inclinata, con superficie piana.
- Materiali e arredi in metallo o pietra naturale

L'arredo consentito potrà consistere in: nominativo, data di nascita e di morte (lettere in lega di metallo, in marmo o incise), portaritratti, portalampada, portafiori, epigrafi, eventuali raffigurazioni incise nel marmo e colorate, cornice esterna di cm. 1-2 massimi di spessore. Sono ammesse raffigurazioni in altorilievo in marmo o lega di metallo di spessore massimo di 3 cm.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 - Tipi di operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

È compito del Responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, anche mediante il supporto dell'eventuale gestore dei cimiteri, avvalendosi altresì di sistemi informatici.

E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Solo i/il familiare/i nel grado più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile, o altro soggetto da questi appositamente delegato, ha/hanno diritto di assistere all'operazione.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 41 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.

Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle degli indecomposti provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, per il periodo fissato in base al comma 5 dell'art. 33.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei servizi cimiteriali con proprio provvedimento.

I defunti saranno esumati allo scadere del diritto d'uso della sepoltura.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 46.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile⁽¹⁾

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato e redige il verbale di eseguita esumazione da trasmettere, senza indugio, al responsabile dei servizi cimiteriali, per le previste registrazioni.

Le lapidi, i cippi, ecc., se non reclamati dagli aventi titolo entro 90 giorni dalla data prevista per l'esumazione devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Gli stessi potranno, inoltre, essere conferiti in discarica su conforme parere dell'Ufficio tecnico comunale.

La fotografia posta sulla lapide dovrà essere riconsegnata ai familiari richiedenti.

Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune o in sepolture private a pagamento, rendendo così libere, per nuove inumazioni, le fosse.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 42 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dell'avente titolo o suo delegato, e dietro l'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari, non possono essere eseguite nei mesi estivi, dal 1° Maggio al 30 Settembre.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.S.T. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune e alla presenza di personale dell'A.S.S.T. ai fini dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria che dovessero essere necessarie.

Qualora trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione straordinaria è subordinata all'assenso del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.S.T. che dichiari l'inesistenza di pregiudizi per la salute pubblica.

Art. 43 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni a prescindere dalla più ampia durata della concessione. Le operazioni sono eseguite dal gestore del cimitero secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le estumulazioni ordinarie saranno effettuate d'ufficio a seguito di mancato rinnovo da presentare all'ufficio protocollo del Comune entro il 1° marzo dell'anno antecedente la scadenza, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (loculi – ossarietti).

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dell'avente titolo, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie saranno autorizzate dal Responsabile dei servizi cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune e alla presenza di personale dell'A.S.S.T. ai fini dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria che dovessero essere necessarie.

Il personale che esegue l'estumulazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato e redige il verbale di eseguita estumulazione da trasmettere, senza indugio, al responsabile dei servizi cimiteriali, per le previste registrazioni.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.46, sono, se completamente mineralizzati raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto da effettuare entro il 1° marzo dell'anno precedente la scadenza.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in fossa indecomposti previa sostituzione del feretro di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

A richiesta degli aventi titolo e previo loro assenso il feretro potrà essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti collocati nelle sepolture, per le quali non è stato richiesto il rinnovo della concessione, o non è stato provveduto al versamento della tariffa o è stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni, inumati in apposite fosse.

Art. 44 - Chiusura cimiteri

Nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione previste dal presente Capo V i cimiteri resteranno chiusi al pubblico fino al termine delle stesse.

Art. 45 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni

Entro il mese di gennaio dell'anno antecedente la scadenza, il responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione e l'estumulazione ordinaria.

Tali elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio comunale e all'albo di ogni cimitero entro il 31 gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza.

L'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono rese note con:

- avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio comunale e all'Albo cimiteriale per almeno 90 giorni;
- apposito avviso recante la dicitura "fossa/loculo soggetto a esumazione/estumulazione" da apporre sulle sepolture interessate dalle operazioni.

L'irreperibilità dei familiari aventi titolo autorizza il Comune a procedere d'ufficio.

Le esumazioni e le estumulazioni si eseguiranno anche in assenza dei familiari.

Art. 46 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto, entro il 1° marzo dell'anno precedente la scadenza della sepoltura, il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

A richiesta degli aventi titolo, è consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, cognome e la data di morte del defunto.

La raccolta delle ossa richiesta dai familiari aventi titolo al termine del periodo di inumazione in fossa indecomposti, è sottoposta alla tariffa determinata dalla Giunta Comunale che terrà conto, se non già pagate, delle operazioni effettuate in occasione dell'esumazione/estumulazione e successiva inumazione/esumazione in fossa indecomposti.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che consiste, nel deposito delle ossa in uno degli ossari comuni dei cimiteri comunali e nel caso di resti mortali indecomposti nell'inumazione per il periodo previsto al comma 5 dell'art. 33 e successivo deposito delle ossa in ossario comune ovvero nella cremazione deposito delle ceneri in cinerario comune.

Art. 47 - Oggetti da recuperare

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nelle operazioni di esumazione o estumulazione, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati dal custode del cimitero, dopo il rilascio da parte degli interessati di regolare ricevuta da annotarsi su apposito registro, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Se non richiesti dai familiari:

- a) seguono i resti del defunto, nel caso che i resti stessi siano tumulati ovvero inumati;
- b) nel caso che i resti mortali siano depositati nell'ossario comune, devono essere consegnati al custode del cimitero che li affiderà al responsabile dei servizi cimiteriali per tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato preferibilmente a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Per il personale incaricato delle esumazioni/estumulazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non richiesto dai familiari, che deve in ogni caso essere consegnato al custode del Cimitero che li affiderà al responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 48 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo al momento della richiesta di esumazione/estumulazioni o, in ogni caso, prima che l'esumazione/estumulazione sia eseguita, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato preferibilmente per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le fotografie eventualmente presenti sulla lapide e ricordi strettamente personali, se non reclamati dai familiari entro 1 anno dall'esumazione/estumulazione, saranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione/estumulazione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI - CREMAZIONE

Art. 49 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, gli interessati potranno avvalersi dell'impianto crematorio di loro preferenza.

Art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in :

- loculo, anche già occupato da feretro/ cassetta ossario/urna cineraria
- ossarietto
- in cinerario comune

Non è consentita l'inumazione in fosse a sterro dell'urna cineraria.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di un'istanza da parte del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

In caso di disaccordo fra gli aventi titolo sul familiare cui affidare le ceneri l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel Cimitero per anni 1.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel Cinerario Comune.

Dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, l'Amministrazione Comunale può effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.

Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato stabile, di idonee dimensioni, dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo e al riparo da ogni possibile profanazione, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. (*)

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salma/cadavere/resti, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

In assenza di qualunque indicazione da parte dei parenti sul luogo della dispersione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse all'interno del Cimitero nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate su volontà espressa in vita dal defunto.

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

(*) La sentenza del Consiglio di Stato recepita nel dPR 24 febbraio 2004, prevede che le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengano stabilite dai regolamenti comunali.

La dispersione, debitamente autorizzata, in area cimiteriale avviene nel giardino delle rimembranze ubicato nel cimitero di Carzano e consisterà nello spargimento delle ceneri nell'area delimitata seguito da un'innaffiatura al fine di evitarne l'aspersione. E' possibile altresì la dispersione delle ceneri in area

cimiteriale (fossa comune o privata) dei familiari del defunto di cui all'art. 59, comma 4, con il medesimo procedimento previsto per la dispersione nel giardino delle rimembranze.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conservare nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile dei servizi cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 52 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 53 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 54 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri/resti mortali da parte di estranei non

accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
m) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 55 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Polizia Locale.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti.

Qualora la disponibilità lo consenta, talune aree, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale, possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Parimenti, per le aree da destinarsi, sempre a cura e spese di privati od enti, a campi a sistema di inumazione, dotati ciascuno di adeguato ossario, per famiglie e collettività.

Di tale possibilità sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione di bando i cui elementi essenziali saranno fissati nella deliberazione di cui sopra.

La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse in uso, in ogni tempo, per l'inumazione individuale privata a sterro, in presenza di feretro.

Le aree saranno altresì utilizzate per l'inumazione individuale a sterro di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi provenienti da esumazioni ed estumulazioni al fine di consentire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, per il tempo previsto al comma 5, dell'articolo 33 previo pagamento del relativo canone.

Le concessioni in uso dei manufatti cimiteriali riguardano:

- a) sepolture individuali : loculi e ossarietti.
- b) sepolture per famiglie e collettività: campata di quattro loculi individuali attigui.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione nella concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/le persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate a esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Per motivi di pubblica utilità, le sepolture a sistema di tumulazione vuote, già in concessione, possono

essere utilizzate dall'Amministrazione comunale, quale deposito temporaneo.

Art. 57 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) In 20 anni per le aree a sterco destinate a inumazione individuale privata di cadavere;
- c) In 10, 30 o 50 anni per gli ossarietti;
- d) In 30 anni per i loculi individuali stagni in 10 anni per i loculi areati.

A richiesta degli interessati, da presentare entro il 1° marzo dell'anno precedente la scadenza e dietro il pagamento del canone di concessione previsto, è consentito il rinnovo per una sola volta delle seguenti concessioni:

- Per gli ossarietti individuali è consentito il rinnovo della concessione per anni 10, 30 o 50;
- Per i loculi individuali stagni è consentito il rinnovo della concessione per un periodo di anni 20 e a condizione che un numero pari o superiore al 2% (arrotondato per eccesso) di tali sepolture, esistenti nel cimitero, sia nella disponibilità del Comune per nuove assegnazioni in occasione dei funerali. Tale percentuale potrà essere aumentata con provvedimento della Giunta comunale qualora i loculi a disposizione per l'assegnazione in occasione del funerale risultassero carenti rispetto alle esigenze.
- ~~- Per le aree a sterco destinate a inumazione individuale privata di cadavere è consentito il rinnovo della concessione per un periodo di anni 20;~~
- Per i loculi areati non è consentito il rinnovo della concessione;

Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa che, nel caso di prima concessione, coincide con la data del provvedimento o della prima sepoltura se antecedente alla predetta data, nel caso di rinnovo dalla data di scadenza della precedente concessione.

Quando si estumula per far posto ad altro feretro, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento della Regione Lombardia - 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i., è consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente a quelli residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è di anni 20. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito dalla Giunta Comunale.

Art . 58 - Modalità di concessione

I loculi possono essere concessi solo in presenza di feretro da tumulare a seguito di decesso avvenuto nei giorni immediatamente antecedenti la richiesta di concessione e solo in presenza di resti ossei o ceneri per gli ossarietti individuali.

Non è consentita la concessione *ex novo* di loculi alla famiglia (come individuata al n. 4 dell'art. 59 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria sopraccitato, esclusi i collaterali e gli affini) dei defunti che risulti già concessionaria di due o più loculi, anche se già occupati da feretro, purché estumulabile ordinariamente (defunti tumulati da più di 20 anni).

Per i cadaveri indicati alla lettera d) dell'art. 29, è consentita la concessione di loculi *ex novo* ai membri della famiglia del defunto, come individuati al comma 4, dell'art.59, residenti o iscritti all'A.I.R.E. nel Comune di Monte Isola, solo nel caso in cui i predetti famigliari non abbiano già in concessione uno o più loculi, anche se già occupati da feretro, purché estumulabile ordinariamente (defunti tumulati da più di 20 anni).

La concessione di loculo e di tombe di famiglia (campata di 4 loculi) può inoltre essere effettuata a chiunque, in deroga al primo comma e qualora la disponibilità di tali sepolture lo consenta, a seguito di bando di gara i cui criteri di assegnazione e il numero delle sepolture da assegnare dovranno essere stabiliti dalla Giunta Comunale. Concessioni plurime di loculi alla medesima persona saranno possibili, a seguito di bando di gara, previo pagamento del canone di concessione, solo se motivate dall'imminente traslazione di defunti. Laddove la traslazione abbia origine da una sepoltura sita in un cimitero del Comune i loculi liberati rientreranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale senza che l'istante possa richiedere la restituzione del canone per la residua durata della concessione stessa.

In deroga al primo comma, la prenotazione di un loculo è consentita anche in assenza di bando a favore di cittadini ultrasessantacinquenni che dimostrino di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al

Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

L'assegnazione delle sepolture avviene, fino a esaurimento delle stesse, seguendo la numerazione progressiva e il criterio della contiguità. È riservata alla Giunta comunale la possibilità di decidere le modalità di assegnazione dei loculi n.151 E-F-G-H del cimitero di Siviano, tenuto conto della loro specificità (4 loculi di fascia, attigui, in unica campata). I predetti loculi potranno essere concessi come tomba di famiglia oppure singolarmente qualora i loculi individuali del cimitero di Siviano fossero esauriti.

Art. – 59 Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 57, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone del concessionario e a quelle della sua famiglia (ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza della sepoltura, con diritto di uguale grado per i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, che si attua man mano in ordine di premorienza, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

In caso di concorrenza di più richieste per la medesima sepoltura si darà priorità alla tumulazione per decesso avvenuto nei giorni immediatamente antecedenti la richiesta.

Negli altri casi troverà applicazione il citato criterio di premorienza.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al 2° grado nonché dagli affini fino al 2° grado.

Per l'uso delle sepolture si farà riferimento a tale nucleo familiare, riferito all'originario concessionario, anche in caso di decesso del concessionario prima della scadenza contrattuale/regolamentare.

Per l'uso delle sepolture assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si farà riferimento alla famiglia dell'originario concessionario, anche se deceduto, così come contemplata nei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria vigenti all'epoca della concessione, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto di concessione. Qualora non fosse possibile individuare i familiari del concessionario aventi titolo sulla concessione pregressa per mancanza, all'epoca dell'assegnazione/concessione, di disposizioni regolamentari in tal senso, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 60 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Per le parti restanti provvede il Comune con proprie risorse.

Nella determinazione dei canoni concessori la Giunta Comunale terrà conto anche delle spese connesse a tale attività.

Tra le attività di manutenzione rientra altresì il posizionamento della lapide nonché il mantenimento delle condizioni di leggibilità della fotografia e delle iscrizioni che, di norma, sono presenti sulla lapide (nome, cognome, data di nascita e di morte).

Laddove il concessionario non esegua regolare manutenzione, il responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida a provvedere, eseguirà direttamente la manutenzione addebitandone le spese al concessionario o eredi.

L'insolvenza degli stessi comporterà la decadenza dalla concessione.

Art. 61 - Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 72 e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 62 - Divisione, Subentri

Con scrittura privata depositata agli atti del Comune, più concessionari ovvero aventi titolo di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al responsabile dei servizi cimiteriali entro tre anni dalla data del decesso, utilizzando l'apposita modulistica che, unita alla concessione originaria, varrà quale documento di aggiornamento della concessione stessa.

Con il medesimo modello, dovrà essere designato il rappresentante della concessione; in difetto di designazione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'aggiornamento della concessione, e nel caso di più richiedenti, a colui/colei che per primo ha presentato comunicazione di aggiornamento fermo restando il diritto d'uso sulla concessione da parte di tutti gli aventi titolo secondo quanto previsto all'art. 59.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Parimenti si procederà nel caso di assegnazioni dell'art. 89 del presente regolamento, prive del titolo concessorio. In tal caso la comunicazione di cui al secondo e terzo capoverso dovrà contenere l'indicazione del soggetto contraente della stipulanda concessione.

La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che

siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorso l'ordinario periodo di sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 63 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, previa esibizione della documentazione contabile attestante l'ammontare del canone pagato, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;
- all'80% della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
- al 50% della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

Al rimborso come sopra determinato saranno trattenute le spese che il Comune dovesse sostenere in caso di inottemperanza degli obblighi manutentivi in capo al concessionario.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma che sarà determinata dalla Giunta Comunale, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rapporto ai posti disponibili e allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera (a) dell'art. 57, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, nella misura che sarà determinata dalla Giunta Comunale in rapporto

ai posti disponibili e allo stato delle opere.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al comma 10 dell'art. 56, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa pagata dal concessionario, senza interessi, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, nella misura che sarà determinata dalla Giunta Comunale in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art.65.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere è revocata dal Responsabile dei servizi cimiteriali competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri/resti mortali/ossa/ceneri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e dei familiari aventi titolo a disporre dei cadaveri/resti mortali/ossa/ceneri.

Art. 68 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 58, commi 2 e 3;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59, comma 8;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o

quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri/resti mortali/ossa/ceneri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e dei familiari aventi titolo a disporre dei cadaveri/resti mortali/ossa/ceneri.

In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio 1° marzo dell'anno antecedente la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti, delle ossa o delle ceneri, provvederà il Comune, previo avvertimento agli interessati, ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo del cimitero per la durata di 90 giorni, per la traslazione dei cadaveri/resti mortali/ossa/ceneri.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e dei familiari aventi titolo a disporre dei cadaveri/resti mortali/ossa/ceneri.

Le ossa o le ceneri esumate/estumulate saranno collocate rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune. Qualora i resti mortali estumulati non risultassero completamente mineralizzati, gli stessi saranno inumati in fossa indecomposti in uno dei cimiteri comunali ovvero avviati a cremazione.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Accesso ai cimiteri

L'esecuzione di opere (inclusa la rimozione e la posa delle lapidi), nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, possono essere eseguite in economia dai privati oppure possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è necessario munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda del concessionario la sepoltura ovvero da persona da questi incaricata da presentare secondo l'apposita modulistica.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto compatibili.

Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private, inclusa la realizzazione delle singole lapidi, debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico comunale, che terrà conto delle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.

Nell'atto di approvazione del progetto per la realizzazione di tomba di famiglia è definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 71 a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa dalla Giunta comunale.

Art. 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori e trasportati alle apposite discariche, evitando di spargere materiali sia all'interno che all'esterno del cimitero o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'esecutore dei lavori deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 75 - Introduzione veicoli e deposito di materiali

E' permessa la circolazione di veicoli per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione da richiedere all'ufficio tecnico comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 76 - Orario di lavoro

L'orario per l'esecuzione delle opere da parte dei privati è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 78 – Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 71 e 73.

Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi il personale addetto ai cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- d) utilizzare per le operazioni di tumulazione e inumazione dei feretri apposito alzaferetri/calabare.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio, su proposta del Sindaco o della Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione/tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri, resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

Art. 81 - Mappa

Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in fossa comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo;
- d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero della fossa e il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del loculo dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di tumulazione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato unitamente alla documentazione che l'accompagna ogni anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 84 - Schedario dei defunti

E' istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati suddiviso per cimitero, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 81.

Art. 85 - Scadenario delle concessioni

E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossarietti, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 88 - Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei servizi cimiteriali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'area tecnica – Servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile dell'area tecnica – Servizi cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 89 – Concessioni e assegnazioni di sepolture pregresse

Salvo quanto previsto dall'art.86, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le sepolture private effettuate prima del 29/11/2006, prive di un espresso provvedimento di concessione, il trentennio di durata della medesima decorre dalla data di pagamento del canone ovvero, in assenza, dalla data di avvenuta tumulazione.

Negli atti di concessione dei loculi sottoscritti prima del 23/11/2002 e nei quali si trovano tumulati defunti deceduti in epoche precedenti la stipulazione, la decorrenza trentennale è da intendersi dalla data della sottoscrizione dell'atto con il quale il loculo stesso è stato concesso.

Per i loculi non occupati, privi di un espresso provvedimento di concessione, e per i quali i richiedenti hanno provveduto prima del 23/11/2002 al saldo del canone stabilito per l'assegnazione, la decorrenza trentennale della concessione è fissata alla data in cui vi è deposito del feretro/cassetta ossario/urna cineraria nel loculo come previsto dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria in vigore all'epoca del pagamento.

Per tutti i loculi non occupati precisati nell'avviso prot.n. 5457/2011 (allegato A), con esclusione del loculo n. 248 scaduto in data 25/08/1999 atto n. 63 di Rep., e per i quali i richiedenti hanno presentato memorie scritte in esito all'avviso sopra richiamato o le presenteranno anche in epoche successive al 27 agosto 2011 la decorrenza trentennale della concessione è fissata alla data in cui vi è deposito del feretro/cassetta ossario/urna cineraria nel loculo.

Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso la Giunta comunale determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento che sarà emesso dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 91 - Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe sono adeguate alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

Le tariffe potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.

Art. 92 - Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2003, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005 nonché quanto previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con la procedura di cui alla Legge n. 689/81.

Art. 93 - Cimiteri per animali d'affezione

Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del Reg. Reg. n. 6/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 94 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 s.m.i..